



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data del protocollo

Alle Prefetture – UTG
LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di
BOLZANO

Alla Presidenza della Giunta Regionale della
Val d'Aosta
AOSTA

e, p.c.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione
ROMA

Oggetto: Protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la PHARMA QUALITY EUROPE SRL, la TELETECNICA s.r.l., THE BOSTON CONSULTING GROUP srl, e la ITALMATCH CHEMICALS SPA riguardanti i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U. sull'Immigrazione.

Si comunica che sono stati sottoscritti gli allegati Protocolli d'intesa tra questo Ministero ed le seguenti società:

- PHARMA QUALITY EUROPE SRL – con sede in Reggello (FI), Loc. Prulli 103
 - TELETECNICA s.r.l. – con sede in Sigillo (PG), Loc. Ponte Romano 6
 - THE BOSTON CONSULTING GROUP srl – con sede in Milano, Via U. Foscolo 1
 - ITALMATCH CHEMICALS SPA – con sede in Genova, Via P. Chiesa 7
- concernenti le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi dell'art. 27quater del T.U. Immigrazione, relativo al rilascio della Carta Blu UE.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

La sottoscrizione del Protocollo si configura come concreta realizzazione della consolidata collaborazione instaurata da questa Amministrazione con le diverse realtà locali, al fine di facilitare l'ingresso sul territorio nazionale di lavoratori stranieri altamente qualificati, nell'ottica di promuovere proficui scambi di professionalità e conoscenze a livello internazionale, anche alla luce delle raccomandazioni in tal senso contenute nell'Agenda Europea sulla Migrazione.

Ciò premesso, si rammenta che, con la sottoscrizione del citato Protocollo, all'Ente firmatario, che si impegna al rispetto delle condizioni indicate nel Protocollo stesso, è consentito di fare una comunicazione – allo sportello Unico per l'Immigrazione - della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse, invece della consueta domanda di nulla osta.

Lo Sportello Unico, esperiti i controlli di cui all'art. 27 – comma 1ter, trasmetterà quindi tale comunicazione, all'autorità diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore per l'emissione del visto di ingresso. Solo all'atto dell'ingresso – entro 8 giorni – lo straniero ed il datore di lavoro si presenteranno allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e, in quella sede, si procederà ai controlli relativi alla sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 27quater – comma 5 del Testo Unico.

La comunicazione in argomento verrà effettuata da operatori indicati dall'Ente stesso che - dopo essere stati autorizzati dal Prefetto all'esito delle consuete verifiche - avranno ricevuto da questo Dipartimento le credenziali di accesso sul sistema informatico dello Sportello,

Pertanto, a seguito della sottoscrizione del Protocollo, l'Ente interessato invierà al Prefetto una richiesta di abilitazione dell'operatore/i che si intenderà far agire sul sistema informatico dello Sportello Unico al fine dell'inoltro delle comunicazioni.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

(Scotto Layina)



Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche
Protocollo 0000677 del 09/02/2016

UOR: Uff2

T. 0633/0469/0282



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Ministero dell'Interno**, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

E

THE BOSTON CONSULTING GROUP srl, con sede in Milano - Via U. Foscolo, 1

SENTITO

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l'art. 27-
quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 *"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 *"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-quater – comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

- 1 L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte di **THE BOSTON CONSULTING GROUP srl**, al Sistema Informatico dello



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

- 2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
- 3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
- 4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3

(Impegni di THE BOSTON CONSULTING GROUP srl)

THE BOSTON CONSULTING GROUP srl si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ai sensi dell'art.27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione.

Garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'art.27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 .

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi **THE BOSTON CONSULTING GROUP srl** è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

Dichiara, inoltre, che il rappresentante legale di **THE BOSTON CONSULTING GROUP srl** non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine **THE BOSTON CONSULTING GROUP srl** autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 (Tutela dei dati personali)

THE BOSTON CONSULTING GROUP srl si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall'art. 2 - co. 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.


L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Piazza del
Viminale, 1 – 00187 ROMA

Roma,

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo – Pref. Rosetta Scotto Lavina 

Per **THE BOSTON CONSULTING GROUP** srl, l'Amministratore Delegato Ing.
Giuseppe Falco 

THE BOSTON CONSULTING GROUP s.r.l.
Via Ugo Foscolo, 1 - 20121 MILANO
P. IVA e C.F. 08051620154



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche
Protocollo 0000678 del 09/02/2016
UOR: Uff2
T. 0633/0469/0282



0000678090216



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Ministero dell'Interno**, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

E

la **TELETECNICA s.r.l.**, con sede in Sigillo (PG) – Loc. Ponte Romano, 6

SENTITO

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l'art. 27-quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 *"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 *"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-quater – comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

- 1 L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte della TELETECNICA s.r.l., al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

- 2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
- 3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
- 4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3

(Impegni della TELETECNICA s.r.l.)

La TELETECNICA s.r.l. si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ai sensi dell'art.27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione.

Garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'art.27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi **TELETECNICA s.r.l.** è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

Dichiara, inoltre, che il rappresentante legale della **TELETECNICA s.r.l.** non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine la **TELETECNICA s.r.l.** autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 (Tutela dei dati personali)

La **TELETECNICA s.r.l.** si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall'art. 2 - co. 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Piazza del Viminale, 1 – 00187 ROMA

Roma,

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Pref. Rosetta Scotto Lavina

Per la **TELETECNICA** s.r.l., il Rappresentante Legale Dott. Giuseppe Depretis

TELETECNICA s.r.l.
L'Amministratore Delegato



AOO Politiche
Protocollo 0000679 del 09/02/2016

UOR: Uff2
T. 0633/0469/0282



0000679 090216



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il Ministero dell'Interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

E

la PHARMA QUALITY EUROPE SRL, con sede in Reggello (FI)-Loc. Prulli,103

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l'art. 27-quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 *"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 *"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-quater – comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

- 1 L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte della PHARMA QUALITY EUROPE SRL, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

- 2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
- 3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
- 4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3

(Impegni della PHARMA QUALITY EUROPE SRL)

La PHARMA QUALITY EUROPE SRL si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ai sensi dell'art.27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione.

Garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'art.27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi **PHARMA QUALITY EUROPE SRL** è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

Dichiara, inoltre, che il rappresentante legale della **PHARMA QUALITY EUROPE SRL** non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine la **PHARMA QUALITY EUROPE SRL** autocertifica, ai sensi dell'art. 46 – lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art.6 (Tutela dei dati personali)

La **PHARMA QUALITY EUROPE SRL** si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall'art. 2 – co. 1 – del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO


Informativo dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione -
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del
Viminale, 1 - 00187 ROMA

Roma, 21/11/2017

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo - Pref. Rosetta Scotto Lavina 

Per la PHARMA QUALITY EUROPE SRL, il Rappresentante Legale Dott.ssa
Gilda D'Incerti 



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

AOO Politiche
Protocollo 0001055 del 23/02/2016
UOR: Uff2
T. 0633/0469/0282



0001055/230216



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Ministero dell'Interno**, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

E

la **ITALMATCH CHEMICALS SPA**, con sede in Genova – Via P. Chiesa, 7

SENTITO

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l'art. 27-
quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 *"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 *"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-quater – comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

- 1 L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte della **ITALMATCH CHEMICALS SPA**, al Sistema Informatico dello Sportello



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

- Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
- 2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
 - 3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 - 4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3

(Impegni della ITALMATCH CHEMICALS SPA)

La **ITALMATCH CHEMICALS SPA** si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ai sensi dell'art.27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione.

Garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'art.27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 .

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi **ITALMATCH CHEMICALS SPA** è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

Dichiara, inoltre, che il rappresentante legale della **ITALMATCH CHEMICALS SPA** non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine la **ITALMATCH CHEMICALS SPA** autocertifica, ai sensi dell'art. 46 – lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art.6 (Tutela dei dati personali)

La **ITALMATCH CHEMICALS SPA** si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall'art. 2 – co. 1 – del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.


L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Piazza del
Viminale, 1 – 00187 ROMA

Roma,

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo – Pref. Rosetta Scotto Lavina 

Per la ITALMATCH CHEMICALS SPA, il Rappresentante Legale Dott. Maurizio
Turci 